

CHIARIMENTI APPLICATIVI SULLA TRASMISSIONE ALL'IVASS DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ATTIVI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE (REGOLAMENTO IVASS N. 24 DEL 6 GIUGNO 2016 – ART. 26 COMMA 3)

Con riferimento alle modalità applicative dell'art. 26 co. 3 del Regolamento IVASS n. 24, in cui si prevede che l'Istituto fornisca istruzioni sulla trasmissione delle informazioni relative agli attivi a copertura delle riserve tecniche, si fa presente che, nelle more della prevista revisione del citato Regolamento (cfr. i "chiarimenti applicativi" pubblicati il 29 dicembre 2016) viene ulteriormente prorogata la validità dei prospetti trimestrali previsti dal Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 per quanto riguarda i rami vita (Allegato 3, moduli 1, 2 e 3; non è richiesto l'invio degli allegati A e B al modulo 1) e danni (Allegato 3, modulo 4; non è richiesto l'invio dell'allegato A al modulo 4).

La proroga ha valore a partire dal trimestre con data di riferimento 30 giugno 2017. L'invio dei dati è richiesto in concomitanza con le scadenze previste per i QRT Solvency II.

La proroga è riferita ai soli aspetti di trasmissione all'IVASS delle informazioni sugli attivi a copertura delle riserve tecniche (art. 26, co. 3); resta confermata l'avvenuta entrata in vigore delle restanti parti del regolamento tra cui i nuovi criteri di investimento (art. 26 escluso comma 3) e di valutazione (art. 27) e l'aggiornamento dei registri delle attività a copertura (artt. 29, 30 e 31 che modificano gli artt. 18, 36, 39bis del Regolamento ISVAP n. 27 del 2008).

Roma, 18 agosto 2017